



Regolamento della

Consulta dei Soci
e dei

Comitati Locali dei Soci

Deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2019

Art. 1 - Istituzione

E' istituita una Consulta dei Soci ai sensi dell'art. 37.2 dello Statuto Sociale munita di funzioni consultive e con resa di pareri e proposte non vincolanti.

La Consulta dei Soci è articolata in "Comitati Locali dei Soci" rappresentativi delle zone di operatività della Banca.

Art. 2 - Scopo

La Consulta dei Soci ed i relativi Comitati Locali dei Soci hanno funzioni di collegamento tra i Soci e, più in generale, tra i territori di riferimento della Banca ed il suo Consiglio di Amministrazione.

Lo scopo è quello di recepire e riportare al Consiglio di Amministrazione le esigenze territoriali e promuovere l'attività sociale della Banca nei territori dove opera.

La Consulta ed i Comitati favoriscono la promozione e la diffusione della cultura e dei valori della cooperazione e, in particolare, quella di credito, al fine di accrescere nei Soci il senso di appartenenza alla propria Banca di Credito Cooperativo, attenta ai loro interessi ed a quelli delle comunità in cui essi vivono.

Inoltre, facilitano la diffusione dei valori mutualistici e solidaristici statutariamente previsti promuovendo un'attiva partecipazione dei Soci alla vita della cooperativa.

Art. 3 Composizione dei Comitati Locali dei Soci.

I Comitati Locali dei Soci, al fine di garantire un'equilibrata rappresentanza delle diverse realtà sociali ed economiche territoriali, sono composti da un numero di soci che può variare da un minimo di 5 ad un massimo di 25, compreso il membro del Consiglio di Amministrazione con ruolo di coordinatore.

I Soci che compongono i Comitati sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, senza limiti di rinnovo dell'incarico.

Nella nomina dei componenti, dovrà essere tenuta in considerazione un'equa distribuzione dei soggetti, al fine di garantire la massima rappresentatività del territorio.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca individua tra i propri membri e nomina i coordinatori dei Comitati Locali dei Soci che avranno il compito di coordinare i lavori eseguiti dai rispettivi Comitati nonché di relazionare e presentare le loro proposte al Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri coordinatori dei Comitati Locali dei Soci restano in carica per tutta la durata di insediamento del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca del mandato, e possono essere nominati più volte.

I Comitati Locali dei Soci si riuniscono su iniziativa del Consigliere coordinatore per un massimo di 5 volte nell'arco di un anno.

Delle riunioni, viene redatto un sintetico verbale da parte di un soggetto all'uopo e di volta in volta incaricato dal Consigliere coordinatore del Comitato. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura messa a disposizione della banca.

Il Comitato sarà validamente costituito quando siano presenti più della metà dei suoi componenti e con la presenza del consigliere coordinatore. Esso delibera senza vincoli di formalità procedurali, normalmente con voto palese, a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni potranno partecipare altresì il Presidente della Banca, il Direttore Generale e, su richiesta, i componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ed il Direttore, in caso di impedimento, potranno farsi rappresentare dai rispettivi vice.

Art. 4 Nomina e durata dei Comitati Locali dei Soci.

La determinazione del numero dei componenti, la loro nomina e il potere di dichiararne la decadenza spetta al Consiglio di Amministrazione.

I membri dei Comitati Locali dei Soci rimangono in carica in corrispondenza con il periodo in cui è in carica il Consiglio di Amministrazione e possono essere nominati più volte; in caso di rinuncia, di decadenza o revoca di un componente, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un altro Socio, che resta in carica sino alla naturale scadenza del Comitato.

I compensi a ciascun Consigliere coordinatore ed ai Componenti dei Comitati Locali dei Soci sono stabiliti dall'Assemblea dei soci in occasione della determinazione dei compensi ai componenti gli organi amministrativi.

Art. 5 Compiti

Al fine di realizzare gli scopi di cui all'art. 2 del presente regolamento, i Comitati Locali dei Soci hanno i seguenti compiti:

- proporre al Consiglio di Amministrazione iniziative volte:
 - all'effettivo coinvolgimento dei Soci nella vita della cooperativa;
 - alla diffusione dei principi della cooperazione;
 - al miglioramento e consolidamento del rapporto tra la Banca e la compagine sociale nonché col territorio;
- valutare richieste di beneficenza e sponsorizzazione da sottoporre agli organi deliberanti;
- suggerire al Consiglio di Amministrazione l'organizzazione di incontri di vario interesse (economico, sociale, culturale, sportivo, ricreativo) nell'ambito dell'area geografica di competenza;
- raccogliere suggerimenti, osservazioni, proposte da trasmettere agli organismi competenti.

Art. 6 Budget e poteri di spesa

I Comitati Locali dei Soci non dispongono di propri poteri di spesa. Il Consiglio di Amministrazione può definire dei budget annuali riguardanti l'importo complessivo delle erogazioni in beneficenza e sponsorizzazione da attribuire alle zone di competenza di ciascun Comitato.

Art. 7 Obbligo di riservatezza

I componenti dei Comitati Locali dei Soci sono tenuti all'obbligo della riservatezza su quanto venuto a loro conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni che già non sia di pubblico dominio, pena la decadenza dall'incarico.

Art. 8 Decadenza

Sono cause di decadenza da membro del Comitato:

1. la perdita della qualità di socio;
2. il venir meno dell'operatività con la Banca;
3. tre assenze consecutive e non giustificate alle riunioni del Comitato;
4. la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 7.